

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,
aggiornate alla data del [22 aprile 2020](#)

SETTORE ALIMENTARE

1) *A livello europeo, a seguito della diffusione del virus Covid-19, sono state adottate misure in materia di libera circolazione dei prodotti alimentari?*

La Commissione Europea, in data 16 marzo 2020, ha adottato le “*Linee Guida per la gestione delle frontiere, per proteggere la salute di fronte al Covid-19 ed assicurare la disponibilità di beni e servizi essenziali*”, organizzate in 25 principi, con cui, tra l’altro:

- a)** è stata ribadita la necessità di garantire la libera circolazione di tutti i beni (anche dei prodotti alimentari) all’interno dei confini europei;
- b)** è stata vietata ogni procedura che rallenti e/o ostruisca la libera circolazione e il trasporto delle merci da uno Stato europeo all’altro (ad esempio, è vietata la richiesta di ulteriori certificazioni che attestino che il prodotto è “virus free”);
- c)** è stata sottolineata l’importanza di istituire “corsie verdi” (o preferenziali) dedicate al trasporto dei beni essenziali, intendendo con tali termini non solo il trasporto di medicinali ma anche il trasporto di prodotti alimentari e del bestiame. È fondamentale, infatti, che a tali beni venga riconosciuta una priorità al fine di velocizzarne la circolazione; a tal fine, gli anzidetti beni dovranno oltrepassare le frontiere tra uno Stato e l’altro in un tempo stimato non superiore ai 15 minuti;

- d) è stato espressamente riconosciuto che i lavoratori agricoli stagionali debbano poter circolare liberamente all'interno degli Stati dell'Unione Europea, al fine di raggiungere il proprio posto di lavoro eventualmente sito in un altro Stato.

Rimane ferma, in ogni caso, l'applicazione del principio di precauzione quale principio generale della disciplina europea che regola l'approccio al rischio alimentare.

2) *A livello internazionale, sono state adottate misure in materia di diritto alimentare per rispondere all'emergenza Covid-19?*

I singoli Stati Membri dell'Unione Europea e/o extra-UE hanno posto in essere misure unilaterali per definire restrizioni ai prodotti alimentari cinesi.

In Italia, il Ministero della Salute ha emanato un documento di analisi degli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, il quale, oltre a ribadire il fatto che allo stato attuale non risulta evidenza scientifica della trasmissione del Covid-19 attraverso gli alimenti, specifica quali, tra le varie attività, sia possibile differire o meno per un periodo di 30 giorni.

3) *Il Covid-19 può essere inteso come causa di "forza maggiore" nell'ambito dei contratti di fornitura di alimenti?*

Nel caso in cui il contratto preveda una clausola di forza maggiore, l'epidemia (e a maggior ragione la pandemia) ricade tra le cause di forza maggiore, anche nell'ipotesi in cui tale evento non venga espressamente menzionato nella clausola.

Tuttavia, è sempre necessario valutare il caso concreto, in quanto l'espressa previsione contrattuale non determina automaticamente l'esenzione e/o una limitazione della

responsabilità; si potrà ricorrere, infatti, all'istituto della forza maggiore solamente nel caso in cui l'impedimento abbia inciso sulla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali senza che l'obbligato potesse adoperarsi per far fronte e/o evitare l'evento verificatosi.

Sul punto, si rinvia in ogni caso alla **Circolare DeA – Covid-19 – contratti.**

4) Il produttore risponde del danno da prodotto difettoso a causa del Covid-19?

Alla data di oggi, le conoscenze tecniche e scientifiche non considerano come rischioso un alimento che sia potenzialmente entrato in contatto con il Covid-19: è quindi da escludersi la responsabilità del produttore per eventuali danni dovuti ad un prodotto difettoso a causa del virus.